

## DELIVERY E ALLERGENI, QUALI OBBLIGHI PER LE ATTIVITÀ CHE CONSEGNANO CIBO A DOMICILIO?



28 Aprile 2022

ROMA - Coloro che svolgono attività di consegna a domicilio sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di obblighi informativi sugli allergeni? La risposta presuppone necessariamente una disamina della normativa di riferimento, partendo dal Regolamento

europeo 1169/201.

L'art. 8 di tale provvedimento - spiega **Alessandro Klun**, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione - impone all'operatore del servizio alimentare di fornire al cliente/consumatore le informazioni relative agli ingredienti e alimenti presenti nei piatti somministrati, inclusi quelli che possono provocare allergie o intolleranze, attraverso apposito registro indicato in menù o con modalità alternative purché idonee allo scopo, ossia anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, tecnologici o informatici.

Sotto il profilo sanzionatorio trova applicazione il Decreto Legislativo 231/2017, in forza del quale l'omessa indicazione della presenza di allergeni o che possono provocare intolleranze è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 24.000 euro.

Nel caso di indicazione offerta con modalità non corrette la sanzione va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 8.000 euro.

Così ricostruito il quadro legislativo di riferimento - continua Klun - va affermato che anche nel caso di asporto o recapito di un pasto a domicilio, diretto o tramite piattaforma di food delivery, trovano applicazione gli stessi obblighi previsti per l'attività di somministrazione alimentare "tradizionale".

Pertanto, ai sensi dell'art. 19 del Decreto sopra citato anche chi effettua tale servizio è tenuto, prima del perfezionamento dell'acquisto, a riportare l'indicazione degli allergeni di cui all'allegato II del suddetto Regolamento, con modalità, anche telematiche, purché adeguate al supporto utilizzato trattandosi di vendita a distanza.

Infine, la comunicazione su eventuali allergeni presenti deve essere offerta anche su sull'imballo utilizzato sul prodotto destinato al delivery, attraverso apposita etichetta, al fine di consentire la relativa informazione al cliente anche dopo la consegna.